

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2847

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori FOLLONI, DENTAMARO, COSTA,  
NAPOLI Roberto, NAPOLI Bruno, CIRAMI e MINARDO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 1997

---

Modifica dell’ordinamento statutario dell’associazione italiana  
della Croce Rossa

---

ONOREVOLI SENATORI. - La Croce Rossa, ormai dal 1864 si occupa di organizzare la difesa sanitaria, di disimpegnare il servizio dei prigionieri di guerra, di svolgere opere nel campo della profilassi delle malattie infettive e in quello dell'assistenza sanitaria e dell'educazione igienica. Si occupa altresì dell'attività sanitaria, dell'assistenza e del soccorso sia in tempo di pace che in tempo di guerra, in coordinamento con le autorità sanitarie militari in qualità di organismo di volontariato, peraltro spesso costretto a collaborare con i vertici dello Stato.

Stante la importanza e la diversità delle attività svolte dalla Croce Rossa con spirito di abnegazione e di volontariato il decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 no-

vembre 1995, n. 490, le ha conferito lo *status* di ente di diritto pubblico.

Tale legge però ha impedito ai comitati locali di continuare a svolgere le loro originarie attività in quanto il potere è stato trasferito ai comitati provinciali.

Tale ristrutturazione ha comportato conseguenze molto negative in quanto è venuta meno l'attività organizzativa capillare della Croce Rossa che attraverso i comitati locali assicura, da sempre, gli interventi di emergenza territoriale.

Ciò premesso si ritiene opportuno ripristinare la struttura organizzativa prevista dal regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, convertito dalla legge 20 dicembre 1928, n. 3133, nella consapevolezza che l'antica esperienza rappresenta un patrimonio di rilevanza sociale assai elevata.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. L'articolo 2, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, è così modificato:

«3) Strutture, da articolarsi secondo il seguente modulo:

I) un'organizzazione centrale composta:

*a)* dal presidente nazionale, eletto dall'assemblea generale nel proprio seno;

*b)* dall'assemblea generale della CRI costituita dai presidenti regionali, dai presidenti provinciali e dai presidenti dei comitati locali;

*c)* dal consiglio direttivo nazionale, composto da membri eletti tra i soci della CRI e da rappresentanti ministeriali designati rispettivamente dal Ministro dell'interno, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro della sanità e dal Ministro della difesa. Il consiglio nomina nel suo ambito la giunta esecutiva nazionale;

*d)* dal collegio dei revisori dei conti, composto da un rappresentante del Ministero del tesoro con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero della sanità, da un rappresentante del Ministero della difesa e dai relativi membri supplenti;

II) un'organizzazione periferica costituita:

*a)* dai comitati regionali, istituiti presso ciascuna regione, formati da componenti eletti tra i soci o rappresentanti della provincia;

*b)* dai comitati provinciali, istituiti presso ogni capoluogo di provincia, formati da componenti eletti tra i soci o rappresentanti della provincia;

*c)* dai comitati locali».

